



**FAC-SIMILE CONVENZIONE TRA
ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE**

Tra

(Denominazione istituzione scolastica)..... con sede in via
....., codice fiscaled'ora in poi denominata "istituzione scolastica",
rappresentata dalla Sig.nata/o ail/...../....., codice fiscale
.....;

e

L'Università di Verona - con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, C.F. 93009870234 d'ora
in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentato Magnifico Rettore Ch.mo Prof. Pierfrancesco
Nocini nato a Verona il 30/06/1956;

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*"
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare alle giovani e ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi le studentesse e gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:



Art. 1.

1. L'Università di Verona, qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture un numero di studentesse e studenti da concordare nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta di [denominazione istituzione scolastica], di seguito indicata/o anche come “istituzione scolastica”.

Art. 2

1. L'accoglimento della/e studentessa/e e/o dello/gli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, la studentessa o lo studente nelle attività del PCTO è equiparata/o al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da una/un docente tutor interna/o, designata/o dall'istituzione scolastica, e da una/un tutor formativa/o della struttura, indicata/o dal soggetto ospitante, denominata/o tutor formativa/o esterna/o.
4. Per ciascun/a allieva/o inserita/o nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento della studentessa o dello studente minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. La/Il docente tutor interna/o svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme alla/al tutor esterna/o, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studentessa/studente e soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida la studentessa e/o lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con la/il tutor esterna/o, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con la/il tutor esterna/o;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dalla studentessa o dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte della studentessa o dello studente coinvolta/o;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;



h) assiste la/il Dirigente Scolastica/o nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. La/Il tutor formativa/o esterna/o svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con la/il tutor interna/o alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
- b) favorisce l'inserimento della studentessa e/o dello studente nel contesto operativo, la/o affianca e la/o assiste nel PCTO;
- c) garantisce l'informazione/formazione delle studentesse e degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge la studentessa e/o lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività della studentessa e/o dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, la/il docente tutor interna/o dovrà collaborare con la/il tutor formativo esterna/o al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela della studentessa e/o dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un *report* sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun/a allievo/a, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte della studentessa e/o dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte della studentessa e/o dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dalla/dal tutor formativa/o esterna/o alla/al docente tutor interna/o affinché quest'ultima/o possa attivare le azioni necessarie.



Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso la/il/le/i beneficiaria/o/e/i del percorso/i per le competenze trasversali e per l'orientamento è tenuta/o/sono tenute/i a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni delle/dei tutor e fare riferimento ad esse/i per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la/il/ o le/i beneficiaria/o/e/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- informare/formare la studentessa e lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi della studentessa e dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;
- designare una/un tutor interna/o che sia competente e adeguatamente formata/o in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

3. In caso di partecipazione ai progetti di PCTO di studentesse e studenti con disabilità, l'istituzione scolastica è tenuta a garantire gli eventuali servizi di sostegno e supporto nelle fasi sia di spostamento che di svolgimento delle attività presso la struttura ospitante.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a. garantire alla/al beneficiaria/o e alle/ai beneficiari/e del percorso, per il tramite della/del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;



- b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c. consentire alla/al tutor del soggetto promotore di contattare la/il beneficiaria/o o le/i beneficiari/e del percorso e la/il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada alle/al beneficiario o alle/ai beneficiari/e;
- e. individuare la/il tutor esterna/o in un soggetto che sia competente e adeguatamente formata/o in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata triennale.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata A.R. o PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi sei mesi dalla notifica dello stesso. Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 9

Il trattamento dei dati personali forniti da studentesse e studenti e dipendenti, raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.

L'istituzione scolastica risulta Titolare del trattamento dei dati personali delle studentesse e degli studenti tirocinanti, quali interessati, ex artt. 24 e 25 del Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tale, lo stesso adempie ai relativi obblighi informativi, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Il soggetto ospitante risulta Responsabile del trattamento dei dati personali delle studentesse e degli studenti ex art. 28, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; si impegna quindi a fornire, a richiesta dell'istituzione scolastica, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento.

Sono autorizzate/i a trattare i dati delle studentesse e degli studenti le/i dipendenti e le/i collaboratrici/ori, a qualunque titolo, dell'istituzione scolastica e del soggetto ospitante la cui



mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29, Regolamento.

Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante alle studentesse e agli studenti che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, le studentesse e gli studenti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

Art. 10

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello dove ha sede legale l'Ateneo.

(in caso di accordi intercorsi tra Università e soggetti privati)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell'art. 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, la giurisdizione esclusiva spetta al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

(in caso di accordi intercorsi tra Università e pubbliche amministrazioni)

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11

(in caso di accordi intercorsi tra Università e soggetti privati)

Le spese di bollo, dovute fin dall'origine ai sensi del DPR 642/72 e della Tariffa allegata, sono a carico di (inserire l'altra Parte tenuta all'assolvimento)"

(in caso di accordi intercorsi tra Università e pubbliche amministrazioni)

Le spese di bollo, dovute sin dall'origine ai sensi del DPR 642/1972 e della tariffa allegata, relative al presente accordo sono assolte in modo virtuale dall'Università di Verona (autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 2 n° 92266/2005.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Verona,

[denominazione Istituzione scolastica]

Legale rappresentante

Università degli Studi di Verona

IL RETTORE

.....